



CORTE DI APPELLO
DI MILANO
Sezione I° Penale

Procedimento n. R.G. Rip. 01/2025

Avente ad oggetto la Domanda di riparazione ex art. 643 cod. proc. pen. proposta da LIGRESTI Giulia Maria

In esito al giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. sentenza n. 951/2025 del 28 ottobre 2025

La Corte di Appello di Milano, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Laura Cairati	Presidente
Dott.ssa Stefania Pigozzi	Consigliere
Dott. Marco Di Mauro	Consigliere-est.

con l'intervento delle parti, ai sensi degli artt. 643 e 646 c.p.p., secondo le forme previste dall'art. 127 c.p.p.,

esaminati gli atti del procedimento di revisione definito con sentenza del 2019;

esaminata la domanda di riparazione proposta da Giulia Ligresti;

sentite le conclusioni del Procuratore generale e dell'Avvocatura dello Stato;

udito il difensore dell'interessata;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Preliminarmente, prima di affrontare il merito della domanda, è necessario ricostruire la vicenda processuale e definire il quadro metodologico entro il quale si colloca il presente giudizio. Successivamente, si procederà all'esame del nesso causale tra la condotta dell'interessata e l'errore giudiziario, nonché alla verifica dell'eventuale sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa ostativa all'indennizzo.

1. La vicenda giudiziaria

Giulia Maria Ligresti veniva tratta in arresto il 17 luglio 2013 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino, nell'ambito del procedimento penale promosso dinanzi all'Autorità giudiziaria di Torino per i reati di falso in bilancio ex art. 2622 cod. civ. e di manipolazione del mercato ex art. 185 del d.lgs. n. 58/1998, in relazione alla redazione e approvazione

dei bilanci dell'esercizio 2010 del gruppo Fondiaria-Sai. Le contestazioni riguardavano, in particolare, la presunta sottostima della riserva sinistri e la diffusione di informazioni ritenute false al mercato finanziario.

Nel corso delle indagini preliminari l'indagata veniva più volte sentita dal pubblico ministero, rendendo dichiarazioni nelle date del 13 febbraio, 27 febbraio e 22 aprile 2013 e, dopo l'arresto, il 24 e il 31 luglio 2013. In data 2 agosto 2013 presentava istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., motivando la scelta con ragioni personali e con l'esigenza di porre fine allo stato detentivo. Il GIP di Torino, con sentenza del 3 settembre 2013, applicava la pena concordata di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa. La misura carceraria veniva sostituita con gli arresti domiciliari il 28 agosto 2013 e l'imputata veniva scarcerata il 19 settembre 2013. La sentenza di patteggiamento diveniva irrevocabile il 26 maggio 2014.

A seguito dell'ordine di esecuzione emesso nel 2018, Giulia Ligresti veniva nuovamente ristretta dal 19 ottobre al 7 novembre 2018, quando questa Corte sospendeva l'esecuzione ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen.

Nelle more, la stessa proponeva istanza di revisione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., deducendo il contrasto tra la sentenza di patteggiamento e le successive decisioni assolutorie emesse nei confronti di altri coimputati nel procedimento parallelo celebrato a Milano. Con sentenza del 1° aprile 2019, irrevocabile il 6 settembre 2019, questa Corte d'appello accoglieva la richiesta di revisione, revocava la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 3 settembre 2013 e assolveva Giulia Ligresti da entrambi i reati contestati perché il fatto non sussiste.

In data 4 dicembre 2020 la ricorrente proponeva domanda di riparazione per errore giudiziario ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen.

Con ordinanza del 5 novembre 2021, questa Corte d'appello rigettava la domanda ex art. 643 cod. proc. pen., ritenendo che la scelta del patteggiamento integrasse condotta dolosa ostativa, e riconosceva soltanto un indennizzo limitato per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per il periodo di detenzione sofferto prima della richiesta di applicazione della pena.

Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, con sentenza dell'8 febbraio 2023, annullava il provvedimento, rilevando la necessità di una più rigorosa verifica del rapporto causale tra la condotta dell'interessata e l'errore giudiziario, nonché una corretta distinzione e coordinazione tra i presupposti degli artt. 643 e 314 cod. proc. pen., e rinviava per nuovo esame.

In sede di rinvio, la Corte d'appello di Milano – Quinta Sezione penale – con ordinanza pronunciata il 24 ottobre 2023 e depositata il 29 aprile 2024, confermava il rigetto della domanda di riparazione per errore giudiziario, pur modificando la motivazione.

Tale ordinanza veniva nuovamente impugnata e la Corte di cassazione, con sentenza n. 38926 del 2 ottobre 2024, la annullava, rilevando che il giudice del rinvio non aveva dato puntuale attuazione ai principi già fissati nella precedente sentenza dell'8 febbraio 2023, e disponeva un nuovo rinvio ad altra sezione della Corte d'appello.

La Prima Sezione penale della Corte d'appello di Milano, investita del nuovo rinvio, con ordinanza del 3 febbraio 2025, accoglieva integralmente la domanda di riparazione per errore giudiziario, ritenendo insussistente qualsiasi condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessata e liquidando in suo favore la somma di euro 74.000, oltre alle spese del procedimento.

Tale decisione veniva nuovamente impugnata dal Procuratore generale e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Corte di cassazione, con sentenza n. 951 del 28 ottobre 2025, annullava anche tale ordinanza, rilevando che il giudice del rinvio non aveva adempiuto ai criteri metodologici imposti dalle precedenti sentenze di annullamento, in particolare quanto alla ricostruzione del fatto storico, all'individuazione dei fatti inconciliabili e alla verifica dell'eventuale incidenza causale esclusiva della condotta dell'imputata. La Suprema Corte rinviava nuovamente alla Corte d'appello di Milano per un nuovo esame, demandando altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il presente procedimento di rinvio si colloca dunque nel solco tracciato dalla Corte di cassazione e ha ad oggetto la sola domanda di riparazione per errore giudiziario ex art. 643 cod. proc. pen., da esaminarsi alla luce dei principi di diritto fissati nella sentenza di annullamento.

2. Le precedenti decisioni della Corte d'appello e i relativi annullamenti

2.1. L'ordinanza della V Sezione (5.11.2021) e il primo annullamento (Cass. 8.2.2023)

La V Sezione della Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 5 novembre 2021, rigettava la domanda di riparazione per errore giudiziario proposta da Giulia Ligresti ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen., ritenendo che la scelta dell'imputata di definire il procedimento con il rito del patteggiamento integrasse condotta dolosa o gravemente colposa ostativa all'indennizzo. La Corte valorizzava, quali elementi causali dell'errore, le dichiarazioni rese dall'interessata nel corso delle indagini e della detenzione, ritenute "sostanzialmente confessorie", la mancata contestazione della consulenza tecnica del pubblico ministero e la finalità di ottenere la liberazione attraverso la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 10423 dell'8 febbraio 2023, annullava integralmente tale ordinanza, rilevando molteplici vizi metodologici. In particolare, censurava l'assunto secondo cui la richiesta di patteggiamento costituirebbe di per sé condotta dolosa causa dell'errore giudiziario, ribadendo che essa può al più integrare una concausa, irrilevante ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen. La Suprema Corte chiariva inoltre che il giudizio di riparazione deve essere circoscritto agli atti anteriori alla sentenza di patteggiamento e non può estendersi ad atti o dichiarazioni successive, imponendo al giudice del rinvio di individuare, in coerenza con l'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., i fatti storici inconciliabili tra la sentenza di patteggiamento e quella di assoluzione, verificando se essi siano stati determinati da una condotta dell'imputata connotata da dolo o colpa grave.

2.2. L'ordinanza della V Sezione (pronuncia 24.10.2023 – deposito 29.4.2024) e il secondo annullamento (Cass. 2.10.2024)

In sede di rinvio, la V Sezione della Corte d'appello di Milano, con ordinanza pronunciata il 24 ottobre 2023 e depositata il 29 aprile 2024, confermava il rigetto della domanda di riparazione per errore giudiziario, pur modificando la motivazione. La Corte escludeva che la richiesta di patteggiamento potesse costituire causa esclusiva dell'errore, ma riteneva che la rappresentazione del fatto storico accolta nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. fosse dipesa dalle dichiarazioni "sostanzialmente confessorie" rese dall'imputata, dalla mancata contestazione della consulenza del pubblico ministero e da ulteriori elementi, anche successivi alla sentenza di patteggiamento, quali la relazione UEPE e dichiarazioni rese in sede esecutiva.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 38926 del 2 ottobre 2024, annullava nuovamente l'ordinanza. La Suprema Corte rilevava che il giudice del rinvio non aveva dato puntuale attuazione ai principi fissati nella sentenza dell'8 febbraio 2023, avendo:

- applicato un criterio valutativo proprio della revisione ex art. 630, lett. c), cod. proc. pen., anziché quello previsto per la revisione ex lett. a);
- omesso di individuare in modo puntuale i fatti inconciliabili accertati nella sentenza di assoluzione e le relative fonti;
- attribuito rilievo a condotte e dichiarazioni successive alla sentenza di patteggiamento, in violazione del perimetro tracciato dalla Cassazione;
- svolto una verifica “quantomeno generica” del nesso causale, senza accertare se la condotta dell'imputata avesse determinato in via esclusiva l'errore giudiziario.

La Cassazione disponeva un nuovo rinvio, questa volta ad altra sezione della Corte d'appello.

2.3. L'ordinanza della I Sezione (3.2.2025) e il terzo annullamento (Cass. 28.10.2025)

La I Sezione della Corte d'appello di Milano, investita del nuovo giudizio di rinvio, con ordinanza del 3 febbraio 2025 accoglieva integralmente la domanda di riparazione per errore giudiziario, ritenendo insussistente qualsiasi condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessata. La Corte delimitava il perimetro valutativo ai soli elementi anteriori alla sentenza di patteggiamento e individuava, quali unici dati rilevanti, le dichiarazioni rese dall'imputata nel luglio 2013 e la consulenza tecnica del pubblico ministero. Riteneva che le dichiarazioni della Ligresti fossero generiche, non tecniche e rese in un contesto di marcata prostrazione psicologica, e che l'errore giudiziario derivasse essenzialmente dalla consulenza attuariale del pubblico ministero, successivamente smentita nel processo a carico del fratello Paolo.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 951 del 28 ottobre 2025, annullava anche tale ordinanza, rilevando che il giudice del rinvio non aveva adempiuto agli obblighi imposti dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La Suprema Corte osservava che la motivazione si era limitata a giustapporre i contenuti delle precedenti decisioni, senza:

- ricostruire in modo analitico il fatto storico posto a base della sentenza di patteggiamento;
- individuare con precisione i fatti inconciliabili accertati in sede di revisione e le relative fonti;
- verificare, con giudizio ex post, l'eventuale incidenza causale esclusiva della condotta dell'imputata;
- valutare, con giudizio ex ante, se tale condotta fosse connotata da dolo o colpa grave.

La Cassazione rinviava nuovamente alla Corte d'appello di Milano per un nuovo esame, limitato alla domanda ex art. 643 cod. proc. pen.

3. Premessa metodologica

Le tre pronunce di annullamento della Corte di cassazione hanno delineato un quadro metodologico rigoroso e vincolante, che il giudice del rinvio è tenuto a rispettare in modo puntuale. La Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di riparazione per errore giudiziario non può essere confuso con un nuovo giudizio di revisione né può trasformarsi in una verifica indiretta della correttezza delle valutazioni tecniche operate in sede di revisione. L'accertamento richiesto al giudice della riparazione deve essere ancorato esclusivamente al confronto tra la rappresentazione del fatto storico accolta nella sentenza di patteggiamento e quella accertata nella sentenza irrevocabile di assoluzione, verificando

se la divergenza tra i due accertamenti sia stata determinata da una condotta dell'imputata connotata da dolo o colpa grave.

Il giudizio si articola in tre passaggi logici: **a)** delimitazione del perimetro probatorio agli atti anteriori alla sentenza di patteggiamento; **b)** individuazione dei fatti storici inconciliabili tra patteggiamento e revisione; **c)** verifica del nesso causale e dell'elemento soggettivo secondo i criteri ex post ed ex ante.

4. Il perimetro probatorio rilevante

Il giudizio ex art. 643 cod. proc. pen. deve essere circoscritto agli atti effettivamente disponibili al momento della sentenza di patteggiamento del 3 settembre 2013. In conformità ai limiti tracciati dalla Corte di cassazione, non possono essere considerati elementi sopravvenuti, acquisiti in sede di revisione o provenienti da procedimenti paralleli, né possono essere valorizzate valutazioni tecniche sviluppate successivamente.

Gli unici atti utilizzabili sono:

- le dichiarazioni rese da Giulia Ligresti nel luglio 2013;
- la consulenza attuariale del pubblico ministero, unico elaborato tecnico presente nel fascicolo del patteggiamento.

Ogni altro elemento è estraneo al perimetro probatorio e non può incidere sulla valutazione del nesso causale.

5. I fatti storici inconciliabili

Il confronto tra la sentenza di patteggiamento e la sentenza di assoluzione in sede di revisione evidenzia quattro inconciliabilità radicali.

La prima riguarda la presunta sottostima della riserva sinistri del bilancio 2010. La sentenza di patteggiamento aveva ritenuto la riserva significativamente sottostimata sulla base della consulenza attuariale del pubblico ministero. La sentenza di revisione ha invece accertato che nessun dato falso era presente, che non vi era stato alcun mutamento dei criteri attuariali rispetto all'esercizio precedente e che la stima adottata rientrava nel normale range di confidenza delle valutazioni attuariali. È stato inoltre accertato che la consulenza Sammartini era metodologicamente errata, fondata su medie arbitrarie, criteri non ricostruibili ex ante e su un utilizzo improprio del metodo Fisher-Lange.

La seconda inconciliabilità riguarda la nota integrativa del bilancio 2010. La sentenza di patteggiamento aveva ritenuto che la mancata indicazione delle riaperture delle annualità 2008-2009 integrasse una violazione dei criteri di redazione del bilancio. La sentenza di assoluzione ha invece accertato che nessuna norma imponeva tale indicazione e che la nota integrativa era pienamente conforme alle prescrizioni ISVAP.

La terza inconciliabilità concerne il comunicato stampa del 23 marzo 2011. La sentenza di patteggiamento lo aveva ritenuto falso e idoneo a manipolare il mercato. La sentenza di revisione ha accertato che il comunicato era veritiero, poiché segnalava correttamente l'esistenza di una sottoriserva in un momento in cui i dati di bilancio non erano ancora definitivi.

La quarta inconciliabilità riguarda le soglie di punibilità del falso in bilancio. La sentenza di patteggiamento aveva ritenuto superate le soglie del 10 per cento sulla riserva sinistri e del 5 per cento sul risultato economico. La sentenza di revisione ha accertato che tali soglie non erano superate,

essendo l'incidenza effettiva inferiore allo 0,2 per cento e non essendo possibile ricalcolare i valori secondo criteri diversi.

Questi quattro punti costituiscono il nucleo dell'errore giudiziario.

6. Il materiale probatorio rilevante

6.1. Le dichiarazioni rese dall'imputata nel luglio 2013

Le dichiarazioni rese da Giulia Ligresti nei verbali del 24 e del 31 luglio 2013 costituiscono uno degli elementi centrali del perimetro probatorio rilevante ai fini del giudizio ex art. 643 cod. proc. pen. Tali dichiarazioni, esaminate nella loro interezza e nel contesto in cui furono rese, si collocano su un piano meramente descrittivo del ruolo societario dell'imputata e non introducono alcun elemento tecnico idoneo a incidere sulla ricostruzione attuariale che costituì il fondamento della sentenza di patteggiamento.

L'imputata ribadiva di non possedere competenze specialistiche in materia attuariale, di non essere coinvolta nei processi di determinazione della riserva sinistri e di essersi affidata alle strutture interne del gruppo per la gestione degli aspetti contabili e riservistici. Tale rappresentazione è coerente con la natura di holding non operativa di Premafin e con la ripartizione interna delle funzioni, come risultava dagli atti del 2013. Le dichiarazioni non contenevano valutazioni tecniche, né avrebbero potuto contenerle, poiché l'imputata non disponeva delle conoscenze necessarie per comprendere o contestare la metodologia attuariale adottata dal pubblico ministero.

Le considerazioni svolte circa le difficoltà del gruppo, ricondotte a fattori esterni quali il deterioramento dei rapporti con il sistema creditizio, non interferivano con il merito delle contestazioni tecniche e non erano idonee, per natura e contenuto, a orientare la valutazione del giudice del patteggiamento. Esse si collocavano su un piano gestionale e strategico, estraneo alle questioni attuariali che costituivano il nucleo dell'imputazione.

Dai verbali emerge inoltre che l'imputata individuava nei coimputati Marchionni ed Erbetta i soggetti responsabili della gestione degli aspetti attuariali e contabili del bilancio. Tale indicazione non può essere interpretata come un tentativo di elusione di responsabilità, ma riflette la struttura organizzativa del gruppo e la distribuzione delle competenze interne. L'imputata non introduceva elementi tecnici, ma si limitava a descrivere la ripartizione delle funzioni, coerentemente con il proprio ruolo.

Il dossier societario redatto dall'imputata nel 2013, pur evidenziando l'attenzione alla rappresentazione dell'immagine del gruppo verso il mercato e il sistema creditizio, non contiene elementi idonei a dimostrare una sua partecipazione alla determinazione della riserva sinistri o una conoscenza delle metodologie attuariali utilizzate. La distanza tra le dichiarazioni rese e i profili tecnici oggetto dell'indagine conferma che l'imputata non era in grado, all'epoca, di percepire l'errore contenuto nella consulenza del pubblico ministero né di introdurre elementi utili a contestarlo.

Le dichiarazioni del luglio 2013, pertanto, non ebbero alcuna incidenza causale sulla formazione dell'errore giudiziario e non possono essere considerate indice di colpa grave. Esse si risolvono in una rappresentazione coerente con il ruolo effettivamente ricoperto dall'imputata e con la sua estraneità alle valutazioni tecniche che hanno determinato l'errore, integralmente riconducibile alla consulenza attuariale allora disponibile.

6.2. Assenza di contestazioni tecniche alla consulenza del Pubblico Ministero

174

In nessuna delle dichiarazioni rese nel luglio 2013 l'imputata contestò la metodologia Fisher-Lange, la selezione delle generazioni sinistri, l'abbandono dell'approccio plurimodellistico o altri profili tecnici della consulenza del pubblico ministero. Tale circostanza, tuttavia, non può essere valorizzata in senso negativo, poiché la materia oggetto dell'indagine richiedeva conoscenze altamente specialistiche, estranee al bagaglio professionale dell'imputata e non riconducibili alle funzioni da lei effettivamente esercitate all'interno del gruppo.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il ruolo apicale non comporta l'obbligo di possedere competenze tecniche specialistiche né di contestare metodologie complesse. L'amministratore ha doveri di vigilanza e indirizzo, ma non è tenuto a sostituirsi ai tecnici né a valutare autonomamente la correttezza di modelli attuariali di elevata complessità. La mancata contestazione della consulenza del pubblico ministero non può dunque essere interpretata come inerzia colposa, ma costituisce il naturale riflesso dell'impossibilità, per l'imputata, di percepire l'errore contenuto nell'elaborato tecnico.

La difesa non depositò memorie tecniche né richiese approfondimenti, ma tale scelta non può essere valutata ex ante come negligente. L'imputata, sottoposta a misura cautelare e priva di strumenti tecnici per comprendere la portata delle contestazioni attuariali, non era in grado di orientare la strategia difensiva verso un terreno specialistico che esulava dalle sue conoscenze. Né può ritenersi che il ruolo apicale ricoperto nella holding imponesse un dovere di attivazione tecnica: la funzione di indirizzo societario non comportava la conoscenza delle metodologie attuariali né la capacità di valutarne la correttezza.

Va inoltre evidenziato che la consulenza Sammartini non presentava, nel 2013, profili di inattendibilità immediatamente percepibili da un soggetto privo di competenze specialistiche. Le criticità metodologiche che hanno condotto alla revisione emersero solo anni dopo, grazie a un articolato contraddittorio tecnico sviluppatosi in procedimenti paralleli, con l'apporto di consulenze difensive e approfondimenti attuariali non disponibili all'epoca del patteggiamento.

L'assenza di contestazioni tecniche, pertanto, non integra un comportamento colposo, ma riflette la distanza tra il ruolo dell'imputata e la natura altamente specialistica dell'errore che ha determinato la condanna poi rimossa in sede di revisione. Essa conferma, invece, che la rappresentazione del fatto storico accolta nel patteggiamento non fu determinata da una condotta dell'imputata, ma esclusivamente dalla centralità dell'elaborato attuariale del pubblico ministero nel quadro probatorio del 2013.

6.3. La scelta del patteggiamento e la sua motivazione

La scelta del patteggiamento, intervenuta il 2 agosto 2013, fu motivata dall'imputata con l'esigenza di porre fine allo stato detentivo e di ottenere la liberazione. Tale motivazione deve essere letta nel contesto della misura cautelare in atto e delle condizioni personali e psicologiche in cui l'imputata versava nel periodo luglio-settembre 2013. La scelta del rito non fu espressione di una valutazione tecnica sulla fondatezza dell'imputazione, ma il risultato di una pressione cautelare intensa e immediata, che orientò la decisione verso la soluzione più rapida per ottenere la cessazione della restrizione.

La giurisprudenza di legittimità, nelle citate sentenze di annullamento delle precedenti ordinanze, ha chiarito che la scelta del patteggiamento, soprattutto quando determinata da esigenze personali e contingenti, non costituisce indice di colpa grave né può essere interpretata come adesione consapevole alla ricostruzione accusatoria. Nel caso di specie, la decisione intervenne in un contesto

144

in cui l'unico elaborato tecnico disponibile era la consulenza del pubblico ministero, la cui erroneità è stata accertata solo anni dopo, all'esito di approfondimenti specialistici non accessibili all'imputata nel 2013.

La rinuncia a contestare tale elaborato non può essere letta come negligenza, poiché l'imputata non disponeva delle conoscenze necessarie per valutarne la correttezza né aveva la possibilità, nelle condizioni date, di promuovere verifiche tecniche alternative. La scelta del rito di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. fu dunque una decisione difensiva dettata da esigenze personali e non un comportamento colposo idoneo a contribuire alla formazione dell'errore giudiziario.

Alla luce del criterio ex ante, la condotta dell'imputata non appare improntata a negligenza, ma coerente con la situazione concreta in cui ella si trovava, caratterizzata da una misura cautelare restrittiva, dall'assenza di competenze tecniche e dall'impossibilità di percepire l'errore attuariale poi accertato in sede di revisione. La scelta del patteggiamento, pertanto, non ebbe alcuna incidenza causale sulla rappresentazione del fatto storico accolta nel 2013, essendo l'errore integralmente riconducibile alla consulenza attuariale allora disponibile.

6.4. La consulenza tecnica del pubblico ministero

Nel quadro probatorio disponibile al giudice del patteggiamento, un ruolo centrale era rivestito dalla consulenza tecnica redatta dal dott. Sammartini, unico elaborato attuariale posto a fondamento dell'imputazione. Tale consulenza ricostruiva in modo analitico la determinazione della voce "riserva sinistri" nel bilancio 2010 di Fondiaria-Sai S.p.A., evidenziando il ricorso esclusivo al **modello Fisher-Lange** in luogo dei modelli plurimi utilizzati negli esercizi precedenti e documentando una significativa divergenza metodologica rispetto al bilancio 2009 e ai criteri adottati da Milano Assicurazioni.

Per il giudice del 2013, tale elaborato costituiva l'unica base tecnica disponibile e non presentava profili di inattendibilità immediatamente percepibili. Le criticità metodologiche che hanno condotto alla revisione emersero solo anni dopo, grazie a un articolato contraddittorio tecnico sviluppatosi in procedimenti paralleli, con l'apporto di consulenze difensive e approfondimenti attuariali non accessibili all'epoca del patteggiamento. L'imputata, priva di competenze attuariali e non coinvolta nei processi di determinazione della riserva, non aveva la possibilità di contestare la metodologia adottata né di percepire l'errore tecnico poi accertato in sede di revisione.

La centralità della consulenza Sammartini nel giudizio del 2013 conferma che l'errore giudiziario è riconducibile esclusivamente alla ricostruzione tecnica allora accolta e non alla condotta dell'imputata, la quale non disponeva degli strumenti conoscitivi necessari per incidere sul contenuto dell'elaborato o per sollecitare verifiche alternative.

6.5. Il modello Fisher-Lange e le criticità evidenziate nel 2013

In questo quadro, diventa necessario esaminare più da vicino la struttura del modello attuariale utilizzato nel 2013 e le criticità metodologiche che solo in un momento successivo sono emerse con chiarezza, al fine di valutare se tali elementi fossero allora percepibili dall'imputata o dal giudice del patteggiamento.

Il modello Fisher-Lange, appartenente alla famiglia dei metodi chain ladder modificati, si fonda sulla proiezione delle generazioni sinistri mediante fattori di sviluppo storici e coefficienti di riapertura. Pur trattandosi di un modello riconosciuto nel settore attuariale, esso presenta una significativa sensibilità alla composizione delle generazioni incluse nella base dati. La consulenza del Pubblico

Ministero aveva evidenziato alcune criticità metodologiche – tra cui l'esclusione delle generazioni 2008 e 2009, l'abbandono dell'approccio plurimodellistico e la dipendenza della stima da scelte discrezionali non esplicitate – che, tuttavia, costituivano valutazioni tecniche interne al modello e non rivelavano, per il giudice del 2013, profili di inattendibilità immediatamente percepibili.

La comprensione di tali rilievi richiedeva competenze specialistiche non esigibili dall'imputata, la quale non era in grado di valutare la correttezza del modello né di cogliere le implicazioni delle scelte metodologiche adottate. È inoltre significativo che la consulenza Sammartini apparisse, all'epoca, coerente con il quadro regolatorio allora noto, comprensivo dei rilievi ISVAP: tale coerenza conferiva all'elaborato un'apparente solidità, rendendo ancor meno percepibile l'errore metodologico, emerso solo anni dopo grazie al contraddittorio tecnico sviluppatosi in sede di revisione e in procedimenti paralleli.

6.6. Percepibilità dell'errore nel 2013 e limiti strutturali della consulenza Sammartini

Le criticità metodologiche della consulenza Sammartini, valorizzate solo in sede di revisione, non erano percepibili né dall'imputata né dal giudice del patteggiamento sulla base del materiale probatorio disponibile nel 2013. L'elaborato del pubblico ministero presentava un livello di tecnicità tale da rendere la sua eventuale inattendibilità non immediatamente rilevabile, soprattutto in assenza di un contraddittorio specialistico.

Il modello Fisher-Lange, pur complesso, è un metodo attuariale riconosciuto; le sue criticità emergono solo attraverso un confronto con modelli alternativi, confronto che nel 2013 non era stato introdotto né era esigibile dall'imputata. La selezione delle generazioni sinistri e l'esclusione delle annualità 2008-2009, pur suscettibili di valutazioni critiche, non apparivano ex se illogiche o arbitrarie. L'abbandono dell'approccio plurimodellistico, benché rilevante, non era immediatamente percepibile come anomalo, poiché la consulenza illustrava la metodologia adottata senza evidenziare elementi che, alla luce delle conoscenze dell'epoca, imponessero un confronto tecnico più ampio.

La coerenza apparente con i rilievi ISVAP conferiva all'elaborato un ulteriore grado di credibilità, rendendo ancor meno prevedibile, per un giudice privo di controprova tecnica, la possibilità di un errore metodologico. In tale contesto, l'imputata non aveva né la possibilità né il dovere di introdurre elementi idonei a contestare la metodologia adottata dal pubblico ministero. L'errore giudiziario emerse solo grazie al contraddittorio specialistico sviluppatosi negli anni successivi e non era prevedibile né evitabile nel 2013.

Tale circostanza conferma che la condotta dell'imputata non ebbe alcun ruolo nella formazione dell'errore, che deve essere ricondotto esclusivamente ai limiti strutturali dell'elaborato tecnico allora disponibile

7. La natura indennitaria del giudizio ex art. 643 c.p.p. e il criterio civilistico del nesso causale.

È bene sottolineare che il giudizio sul nesso causale richiesto dall'art. 643 cod. proc. pen. presenta natura indennitaria e non punitiva, sicché la verifica della riconducibilità dell'errore giudiziario alla condotta dell'imputato deve essere condotta secondo i criteri propri della responsabilità civile e non secondo il paradigma penalistico dell'art. 40 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice della riparazione è chiamato ad accertare se la condotta dell'interessato abbia costituito causa esclusiva dell'errore, inteso come divergenza tra il fatto storico presupposto dalla sentenza di condanna e quello accertato in sede di revisione, e che tale accertamento deve essere svolto secondo un criterio oggettivo ex post, fondato sulla regolarità causale e sulla necessità della condotta quale antecedente indispensabile dell'errore.

Ne deriva che non assumono rilievo eventuali concause non imputabili all'interessato, né comportamenti che abbiano avuto un'incidenza meramente occasionale o indiretta, essendo ostativa all'indennizzo soltanto una condotta che, valutata ex ante, risulti connotata da dolo o colpa grave e che, valutata ex post, si configuri come causa esclusiva dell'errore giudiziario. In tale prospettiva, il giudizio richiesto dall'art. 643 cod. proc. pen. non implica una verifica della correttezza tecnica della sentenza di revisione né una rivalutazione del merito dell'imputazione originaria, ma si limita a stabilire se l'errore sia causalmente riconducibile alla condotta dell'interessato secondo i criteri civilistici della causalità materiale.

7.1 La verifica del nesso causale e la non esigibilità di competenze tecniche specialistiche

Alla luce del materiale probatorio disponibile nel 2013, nessun elemento riconducibile alla condotta dell'imputata risulta aver contribuito, neppure in via indiretta, alla formazione dell'errore giudiziario. Le dichiarazioni rese nel luglio 2013 non contenevano profili tecnici, non interferivano con la ricostruzione attuariale e non erano idonee a orientare la valutazione del giudice del patteggiamento. L'errore è dunque riconducibile in via esclusiva alla ricostruzione tecnica allora accolta, elaborata sulla base dell'unico supporto attuariale disponibile e non sottoposta a contraddittorio specialistico. La centralità della consulenza Sammartini, la sua apparente coerenza con il quadro regolatorio dell'epoca e l'assenza di elementi tecnici alternativi resero fisiologica l'adesione del giudice alla tesi accusatoria.

Non può ritenersi che il ruolo apicale ricoperto dall'imputata imponesse, di per sé, la conoscenza delle metodologie tecniche di valutazione del bilancio o dei modelli attuariali utilizzati per la determinazione della riserva sinistri. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che gli amministratori, anche quando rivestono posizioni di vertice, sono titolari di doveri di vigilanza, indirizzo e controllo complessivo, ma non sono tenuti a possedere competenze specialistiche proprie di figure tecniche interne o di consulenti qualificati. Il dovere di diligenza non si traduce in un obbligo di sostituzione tecnica rispetto ai responsabili operativi, né comporta la capacità di valutare autonomamente la correttezza di modelli matematici, algoritmi di proiezione o metodologie attuariali di elevata complessità.

Nel caso di specie, la contestazione riguardava profili tecnici altamente specialistici, relativi alla congruità della riserva sinistri e all'applicazione del modello Fisher-Lange, la cui comprensione richiedeva competenze attuariali non esigibili da un amministratore privo di formazione specifica. L'imputata non ricopriva funzioni operative nella determinazione delle poste tecniche di bilancio, né partecipava ai processi di elaborazione dei dati riservistici; era dunque fisiologico che si affidasse alle strutture interne e ai responsabili tecnici del gruppo, secondo un modello organizzativo pienamente conforme ai principi di corretta amministrazione.

La mancata contestazione della consulenza del pubblico ministero non può essere interpretata come indice di colpa grave. L'elaborato Sammartini non presentava, nel 2013, profili di inattendibilità immediatamente percepibili da un soggetto privo di competenze attuariali, e le criticità metodologiche che hanno condotto alla revisione emersero solo anni dopo, grazie a un articolato contraddittorio tecnico sviluppatosi in procedimenti paralleli. Non era dunque ragionevolmente esigibile che l'imputata sollecitasse verifiche alternative o introducesse elementi tecnici idonei a contrastare la ricostruzione accusatoria, trattandosi di valutazioni che presupponevano conoscenze specialistiche estranee al suo ruolo.

Ne consegue che la condotta dell'imputata non ebbe alcun ruolo causale nella formazione dell'errore, che deve essere attribuito unicamente ai limiti strutturali del materiale tecnico disponibile nel 2013.

7.2. Irrilevanza del ruolo apicale ai fini della causalità e della colpa grave

La posizione apicale rivestita dall'imputata non può essere valorizzata in senso negativo ai fini dell'accertamento del nesso causale né dell'elemento soggettivo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'amministratore, anche quando ricopre ruoli di vertice, è titolare di funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo complessivo, ma non è tenuto a possedere competenze tecniche specialistiche né a verificare autonomamente la correttezza delle metodologie elaborate dai responsabili operativi o dai consulenti qualificati. Le scelte tecniche nella determinazione delle poste di bilancio – e, in particolare, nella stima della riserva sinistri – rientrano nella discrezionalità tecnica delle funzioni preposte alla redazione materiale del bilancio e non possono essere imputate all'amministratore salvo evidenti anomalie percepibili senza competenze specialistiche, circostanza che nel caso di specie non ricorre.

A ciò si aggiunge che l'imputata è stata assolta in sede di revisione con formula piena, con accertamento irrevocabile dell'insussistenza del fatto. Tale pronuncia preclude ogni addebito in senso penalistico e conferma che nessuna condotta dell'imputata può essere qualificata come fonte di responsabilità, neppure sotto il profilo della colpa grave. L'assoluzione attesta che la ricostruzione del fatto storico accolta nel patteggiamento era radicalmente erronea e non riconducibile alla volontà o alla condotta dell'imputata.

In tale contesto, il curriculum professionale dell'imputata, richiamato dal Procuratore generale, non può assumere alcuna valenza ostativa all'accoglimento della domanda di riparazione. La pregressa esperienza societaria non può essere utilizzata per inferire un dovere di conoscenza tecnica non esigibile, né per attribuire all'imputata una responsabilità "per posizione" che la sentenza di revisione ha definitivamente escluso. Il giudizio ex art. 643 cod. proc. pen. non può trasformarsi in una rivalutazione del merito dell'imputazione originaria né in un giudizio indiretto sulla capacità professionale dell'interessata.

L'affidamento dell'imputata sulle strutture tecniche interne era dunque pienamente legittimo e coerente con la ripartizione delle funzioni all'interno del gruppo, e non può essere interpretato come condotta colposa idonea a incidere sulla formazione dell'errore giudiziario. La posizione apicale, lungi dal fondare un dovere di attivazione tecnica, conferma la fisiologica distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni operative, escludendo che l'imputata potesse percepire l'errore attuariale poi accertato in sede di revisione o che potesse attivarsi utilmente per evitarlo.

7.3. Le concause non imputabili e l'irrelevanza di eventuali omissioni dell'imputata nel giudizio ex art. 643 c.p.p.

La natura indennitaria del giudizio di riparazione per errore giudiziario impone di applicare, nella verifica del nesso causale, i criteri propri della responsabilità civile, secondo i quali assume rilievo esclusivamente la condotta che si configuri come causa unica e determinante dell'errore, mentre le concause non imputabili all'interessato non incidono sul diritto all'indennizzo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'art. 643 cod. proc. pen., l'indennizzo può essere negato soltanto quando la condotta dell'imputato abbia determinato l'errore in via esclusiva ed è connotata da dolo o colpa grave; ogni contributo meramente concorrente, indiretto o non decisivo è giuridicamente irrilevante.

In tale prospettiva, non è compito del giudice della riparazione verificare la sussistenza di un reato in capo all'interessato né rivalutare la correttezza della sentenza di revisione, la quale ha già accertato

in via definitiva l'insussistenza del fatto e ha escluso qualsiasi responsabilità penale dell'imputata. L'assoluzione pronunciata in sede di revisione preclude ogni addebito in senso penalistico e impone di circoscrivere l'indagine alla sola riconducibilità causale dell'errore alla condotta dell'interessata, secondo i criteri civilistici della causalità materiale.

Ne consegue che, anche qualora si ipotizzasse una condotta non pienamente diligente da parte dell'imputata, tale condotta costituirebbe, al più, una concausa non imputabile, priva di incidenza sul diritto all'indennizzo. L'errore giudiziario, nel caso di specie, è stato determinato dall'elaborato attuariale del pubblico ministero, unico supporto tecnico disponibile nel 2013 e successivamente rivelatosi metodologicamente errato. Tale elaborato ha costituito la causa determinante e autonoma della rappresentazione del fatto storico accolta nella sentenza di patteggiamento, mentre nessun comportamento dell'imputata, neppure ipoteticamente, avrebbe potuto incidere sulla sua formazione o evitarne gli effetti.

L'eventuale mancata contestazione della consulenza, la scelta del patteggiamento o la mancata attivazione tecnica non possono essere valorizzate in senso negativo, poiché non integrano condotte idonee a determinare l'errore in via esclusiva e non erano esigibili alla luce delle competenze dell'imputata e del contesto probatorio dell'epoca. La presenza di una causa tecnica autonoma e sufficiente a spiegare l'errore giudiziario esclude, secondo i principi civilistici, ogni rilevanza di eventuali concause non imputabili e impone il riconoscimento dell'indennizzo.

8. La valutazione ex ante dell'elemento soggettivo

La verifica dell'elemento soggettivo, da condursi secondo il criterio ex ante, impone di valutare se, alla luce delle conoscenze disponibili nel 2013 e del ruolo effettivamente ricoperto dall'imputata, fosse esigibile una condotta idonea a prevenire l'errore giudiziario. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la colpa grave ostativa all'indennizzo ricorre solo quando l'interessato, pur trovandosi in condizioni di percepire l'errore o di evitarlo con l'ordinaria diligenza, abbia ommesso di attivarsi, e che tale valutazione deve essere condotta tenendo conto della natura indennitaria del rimedio e dell'applicazione dei criteri civilistici della causalità materiale.

Va altresì escluso che l'inerzia difensiva dell'istante possa integrare una condotta ostativa ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen. La giurisprudenza richiede, ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, che il comportamento dell'interessata sia connotato da dolo o colpa grave e che abbia inciso in modo diretto e immediato sulla formazione dell'errore giudiziario. La mera passività, la mancata proposizione di iniziative difensive o la scelta di non fornire elementi a discarico non sono, di per sé, idonee a integrare una colpa grave, non essendo configurabile in capo all'imputata un obbligo giuridico di attivazione volto a prevenire la restrizione della libertà personale o a contestare autonomamente valutazioni tecniche di elevata complessità.

Solo un'omissione macroscopicamente imprudente, relativa a circostanze nella esclusiva disponibilità dell'interessata e dotata di efficienza causale rispetto all'errore, potrebbe assumere rilievo ostativo. In tal senso, la Corte di cassazione ha chiarito che la colpa ostativa deve essere valutata non solo in relazione al grado di ingiustificatezza della condotta, ma anche alla sua idoneità a determinare l'errore giudiziario, e non semplicemente a concorrervi (Cass. pen., Sez. IV, n. 2569/1999). Nel caso di specie, tali presupposti non risultano integrati.

La complessità delle contestazioni attuariali, la natura altamente specialistica della consulenza Sammartini e l'assenza di elementi che potessero far dubitare della sua attendibilità escludono che l'imputata potesse percepire l'errore o attivarsi utilmente per evitarlo. Giulia Ligresti non ricopriva

funzioni operative nella determinazione della riserva sinistri, non disponeva di competenze attuariali e non aveva accesso a informazioni tecniche alternative rispetto a quelle contenute nell'elaborato del pubblico ministero. L'amministratore non è tenuto a possedere competenze specialistiche né a verificare autonomamente la correttezza di modelli tecnici complessi, potendo legittimamente fare affidamento sui dirigenti e sui responsabili delle funzioni preposte alla redazione materiale del bilancio.

La scelta di patteggiare "per essere rimessa in libertà", lungi dal costituire indice di colpa, riflette la pressione cautelare e il contesto personale in cui l'imputata si trovava nel luglio-settembre 2013. Tale decisione non può essere interpretata come rinuncia consapevole a esercitare prerogative difensive tecniche, poiché l'imputata non era in grado di valutare la fondatezza dell'elaborato attuariale né di percepire l'errore che esso conteneva. La sentenza di revisione, che ha accertato in via definitiva l'insussistenza del fatto, conferma che nessun addebito penalistico può essere formulato nei confronti dell'imputata e che la ricostruzione accolta nel patteggiamento era radicalmente erronea.

Una volta escluso il nesso causale tra la condotta dell'imputata e l'errore giudiziario, l'accertamento dell'elemento soggettivo diviene comunque irrilevante, poiché la colpa grave rileva nel giudizio ex art. 643 cod. proc. pen. solo quando la condotta dell'interessato abbia costituito causa esclusiva dell'errore, circostanza che nel caso di specie è radicalmente esclusa. Nessuna condotta alternativa ragionevole era esigibile dall'imputata, né alcun comportamento da lei posto in essere avrebbe potuto evitare l'errore tecnico che ha determinato la condanna poi rimossa in sede di revisione.

8.1 I principi giurisprudenziali sulla nozione di colpa grave e la loro rilevanza nel giudizio ex art. 643 c.p.p.

La conclusione raggiunta in ordine all'assenza di colpa grave trova ulteriore conferma nei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. Pur trattandosi di un istituto distinto rispetto alla riparazione per errore giudiziario disciplinata dall'art. 643 cod. proc. pen., la nozione di colpa grave è concettualmente unitaria nei due rimedi e si sostanzia in un comportamento caratterizzato da macroscopica imprudenza, negligenza o leggerezza, idoneo a ingenerare una falsa apparenza di reità o a contribuire causalmente all'adozione del provvedimento pregiudizievole.

La Corte di cassazione ha chiarito che la condotta ostativa deve presentare un apprezzabile collegamento causale con la misura o con l'atto lesivo, non potendo essere desunta da meri sospetti o da comportamenti genericamente inopportuni (Sez. 3, Benhassoun; Sez. 4, Samiri Driss). È inoltre necessario che tale condotta abbia determinato, con un rapporto sinergico di causa ed effetto, una falsa apparenza di reità idonea a orientare il giudice verso l'adozione o il mantenimento della misura (Sez. 4, Revello). La giurisprudenza ha altresì affermato che gli elementi indiziari successivamente neutralizzati o esclusi nel giudizio di merito non possono essere valorizzati per fondare un addebito di colpa grave (Sez. 4, Piccolo; Ferdico), poiché verrebbe meno il presupposto stesso della condotta ostativa.

Tali principi, pur elaborati con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen., risultano pienamente compatibili con il giudizio ex art. 643 cod. proc. pen., nel quale la condotta dell'interessato deve essere valutata alla luce del criterio civilistico della causalità materiale, verificando se essa abbia costituito la causa esclusiva dell'errore giudiziario. Anche in questo contesto, dunque, la colpa grave può essere ravvisata solo quando il comportamento dell'imputato abbia inciso in modo determinante sulla formazione dell'errore, creando una rappresentazione dei fatti poi smentita dalla sentenza di revisione.

Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dall'interessata nel luglio 2013 non hanno determinato alcuna falsa apparenza di reità né hanno inciso sul contenuto tecnico della consulenza attuariale del pubblico ministero, unico elemento che ha orientato la rappresentazione del fatto storico accolta nel patteggiamento. La successiva sentenza di revisione ha neutralizzato integralmente il quadro tecnico su cui si fondava l'imputazione, escludendo ogni possibilità di attribuire alla ricorrente un comportamento colposo idoneo a contribuire alla formazione dell'errore giudiziario. Ne consegue che, anche alla luce dei principi elaborati in tema di art. 314 cod. proc. pen., nessuna condotta dolosa o gravemente colposa può essere ravvisata a suo carico.

8.2. Valutazione in ordine alle osservazioni formulate dal Procuratore Generale.

Deve essere preliminarmente osservato che la memoria depositata dal Procuratore Generale si fonda su presupposti giuridici non pertinenti al presente giudizio. Il Procuratore Generale richiama infatti principi elaborati in materia di ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., richiamando la nozione di *concorso colposo* dell'interessato nella formazione dei gravi indizi di colpevolezza. Tale parametro è tuttavia estraneo al giudizio di riparazione per errore giudiziario ex art. 643 cod. proc. pen., che richiede un accertamento del tutto diverso: non già la verifica di un concorso, anche solo parziale, dell'interessato nella formazione del titolo cautelare, bensì l'accertamento di una condotta dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'errore giudiziario poi rimosso dalla sentenza di revisione.

La conclusione cui perviene il Procuratore Generale – secondo cui Giulia Maria Ligresti avrebbe “concorso con colpa grave a cagionare la sua carcerazione” – è dunque metodologicamente inconferente. Anche a volerla ritenere fondata, essa sarebbe comunque irrilevante nel presente giudizio, poiché l'art. 643 c.p.p. non consente di negare l'indennizzo sulla base di un concorso, neppure grave, dell'interessato: occorre una condotta univocamente determinante, idonea da sola a generare l'errore giudiziario. Tale condotta, come chiarito dalla sentenza di revisione, non è mai esistita.

Passando agli elementi richiamati dal Procuratore Generale, nessuno di essi è idoneo a incidere sull'accertamento dell'assenza di colpa grave o a porre in dubbio la riconducibilità dell'errore giudiziario esclusivamente alla consulenza attuariale poi smentita in sede di revisione.

Il pagamento della pena pecuniaria, effettuato dall'imputata in esecuzione della sentenza di patteggiamento, è un atto meramente esecutivo, privo di contenuto valutativo e imposto dall'esistenza di un titolo giudiziale provvisorio. Esso non implica adesione consapevole alla ricostruzione accusatoria né ammissione di responsabilità. Gli adempimenti successivi alla sentenza non possono essere retroproiettati per attribuire all'interessato una condotta causalmente rilevante nella formazione dell'errore, essendo estranei al perimetro probatorio rilevante nel giudizio ex art. 643 cod. proc. pen., circoscritto alle condotte anteriori alla decisione e dotate di efficienza causale diretta e immediata.

Non può assumere rilievo neppure la frase, resa nel corso dell'interrogatorio del luglio 2013, secondo cui “c'erano delle aspettative”, valorizzata dal Procuratore Generale come indizio di consapevolezza tecnica. Si tratta di un'espressione generica, priva di contenuto attuariale, resa in un contesto emotivo compromesso e riferita – come emerge con chiarezza dalle conversazioni intercettate tra i dirigenti del gruppo Fondiaria e gli altri coindagati acquisite nel procedimento cautelare e trascritte nell'ordinanza applicativa della misura del GIP di Torino – agli obiettivi economici, ai piani industriali e alle pressioni di mercato che caratterizzavano il gruppo in quel periodo, non alla determinazione della riserva sinistri. Essa non introduceva alcun elemento nuovo, non confermava la metodologia

utilizzata dal consulente del pubblico ministero e non era idonea a orientare la valutazione del giudice del patteggiamento.

Assume rilievo, inoltre, la posizione effettivamente ricoperta dall'istante all'interno delle società del gruppo. Pur essendo formalmente Vicepresidente, ella non era titolare di deleghe gestionali né partecipava alla redazione del bilancio, attività riservate agli organi dotati di poteri esecutivi e alle funzioni tecniche competenti. Tale circostanza, documentalmente attestata e mai contestata, esclude che la ricorrente avesse un ruolo operativo nella formazione dei dati contabili poi rivelatisi erronei e conferma l'assenza di un nesso causale tra la sua posizione societaria e l'errore giudiziario oggetto del presente procedimento. La sentenza di revisione non le attribuisce alcun ruolo, avendo accertato che l'errore giudiziario è integralmente riconducibile alla consulenza Sammartini e non a dichiarazioni dell'imputata, la quale non disponeva delle competenze necessarie per percepire l'errore tecnico contenuto nell'elaborato accusatorio.

Parimenti irrilevante è la relazione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, richiamata dal Procuratore Generale. Tale documento, redatto anni dopo la sentenza di patteggiamento e con finalità esclusivamente trattamentali, è ontologicamente estraneo al giudizio di riparazione, che deve essere fondato sugli atti disponibili al momento della decisione del 3 settembre 2013. La relazione UEPE non contiene valutazioni tecniche, non incide sulla ricostruzione attuariale, non introduce elementi idonei a orientare il giudice e non può essere utilizzata per inferire consapevolezze o responsabilità che la sentenza di revisione ha definitivamente escluso.

In definitiva, né il pagamento della multa, né le dichiarazioni rese nel 2013, né la relazione UEPE, né alcuna condotta successiva al patteggiamento possono essere valorizzati per attribuire all'imputata un ruolo nella formazione dell'errore giudiziario. Nessuno di tali elementi ha inciso sulla determinazione della riserva sinistri, sulla rappresentazione del fatto storico o sulla valutazione del giudice del patteggiamento. L'errore è integralmente riconducibile alla consulenza attuariale poi smentita in sede di revisione, e nessun comportamento dell'imputata presenta i caratteri della colpa grave – e, ancor meno, della condotta esclusivamente causativa – richiesti dall'art. 643 cod. proc. pen. per escludere l'indennizzo.

8.3 Valutazioni in ordine alle osservazioni formulate dall'Avvocatura dello Stato.

Le osservazioni formulate dall'Avvocatura dello Stato non possono essere condivise, poiché muovono da un'impostazione metodologica che non si armonizza con i vincoli tracciati dalla Suprema Corte nel giudizio di rinvio. La memoria difensiva insiste nel valorizzare alcune dichiarazioni rese dall'interessata nel luglio 2013 e il contenuto dell'istanza di patteggiamento, attribuendo a tali elementi un significato confessorio idoneo a integrare una condotta dolosa o gravemente colposa ai sensi dell'art. 643 c.p.p. Tuttavia, tale ricostruzione non si confronta con il perimetro probatorio delineato dalla Cassazione, che impone al giudice del rinvio di concentrare l'analisi esclusivamente sugli atti anteriori alla sentenza ex art. 444 c.p.p., verificando dapprima, con giudizio ex post, l'effettiva incidenza causale della condotta dell'istante sulla formazione dell'errore giudiziario e, solo successivamente, con giudizio ex ante, la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

La memoria dell'Avvocatura tende invece a sovrapporre piani diversi, richiamando non solo dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, ma anche valutazioni contenute in provvedimenti cautelari, elementi tratti da atti successivi al patteggiamento – come la relazione UEPE – e perfino considerazioni elaborate in un distinto procedimento riguardante altra imputata. Si tratta di materiali

che la Cassazione ha espressamente escluso dal novero degli elementi utilizzabili ai fini del giudizio di rinvio, proprio per evitare indebite retroproiezioni e contaminazioni valutative.

Neppure può essere condivisa la lettura che l'Avvocatura offre delle dichiarazioni dell'istante, cui attribuisce un valore confessorio che non trova riscontro né nel loro contenuto letterale né nella ricostruzione tecnica operata in sede di revisione. Le espressioni richiamate – riferite a leggerezza, superficialità o atteggiamenti impropri – non contengono alcuna ammissione di condotte integranti gli elementi costitutivi dei reati contestati e, soprattutto, non presentano alcuna attinenza con i profili attuariali che hanno determinato l'errore giudiziario. La stessa Cassazione ha chiarito che il giudice del rinvio deve verificare se tali dichiarazioni abbiano inciso sulla rappresentazione del fatto storico accolta nella sentenza di patteggiamento; l'analisi condotta in questa sede dimostra che esse erano generiche, prive di contenuto tecnico e, in ogni caso, incapaci di orientare la valutazione del giudice del patteggiamento, fondata esclusivamente sulla consulenza del pubblico ministero, poi rivelatasi erranea.

Ne deriva che l'assunto secondo cui l'errore giudiziario costituirebbe un "effetto tipico" dell'ammissione di responsabilità non è compatibile con il dato processuale, né con la ricostruzione operata in sede di revisione, che ha escluso la sussistenza materiale del fatto. Parimenti non può essere condiviso il richiamo ai principi civilistici di buona fede e autoreponsabilità, utilizzato dall'Avvocatura per inferire una presunzione di colpa grave fondata sul ruolo apicale dell'istante. La Cassazione ha già censurato tale impostazione, ritenendola illogica e priva di adeguato supporto probatorio. L'elemento soggettivo richiesto dall'art. 643 c.p.p. deve essere accertato in concreto, alla luce delle conoscenze effettive dell'agente al momento dei fatti, e non può essere desunto da massime di esperienza o da valutazioni tratte da procedimenti diversi.

Alla luce di tali considerazioni, le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato non incidono sul percorso logico-giuridico seguito da questa Corte e non scalfiscono la conclusione secondo cui la condotta dell'istante non ha avuto incidenza causale esclusiva nella formazione dell'errore giudiziario, né risulta connotata da dolo o colpa grave.

8.4. Conclusioni sull'assenza di colpa grave

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che nessun comportamento della Ligresti possa essere qualificato come causa, diretta o indiretta, dell'errore giudiziario oggetto del presente giudizio. La ricostruzione tecnica che ha condotto alla sentenza di patteggiamento del 3 settembre 2013 è stata integralmente rimossa dalla decisione irrevocabile di revisione, la quale ha accertato l'insussistenza dei fatti contestati e ha individuato nella consulenza attuariale del pubblico ministero l'unica origine dell'errore. Nessun elemento, tra quelli valorizzati dal Procuratore Generale o emersi nel corso del procedimento, consente di attribuire all'imputata un ruolo, anche solo marginale, nella formazione o nel consolidamento di tale errore.

Le dichiarazioni rese nel luglio 2013, la relazione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, il pagamento della pena pecuniaria e gli ulteriori adempimenti successivi alla sentenza di patteggiamento non presentano alcuna incidenza causale e non integrano, neppure astrattamente, i caratteri della colpa grave richiesti dall'art. 643 cod. proc. pen. Si tratta di elementi privi di contenuto tecnico, estranei alla determinazione della riserva sinistri e alla metodologia attuariale poi smentita in sede di revisione, e comunque successivi alla decisione del 2013, rispetto alla quale non possono retroagire per attribuire all'imputata una responsabilità che la sentenza di revisione ha definitivamente escluso.

Non può assumere rilievo neppure la frase, resa nel corso dell'interrogatorio del luglio 2013, secondo cui "c'erano delle aspettative", valorizzata dal Procuratore Generale e dall'Avvocato dello Stato come indizio di consapevolezza o di adesione all'impianto accusatorio. L'istante, come emerge dagli atti, versava in condizioni di particolare fragilità emotiva e non disponeva della lucidità necessaria per cogliere la portata tecnica delle domande, né aveva compreso appieno il loro contenuto. L'espressione utilizzata è generica, priva di qualsiasi riferimento ai profili attuariali oggetto dell'imputazione e non introduce alcun elemento nuovo idoneo a orientare la valutazione del giudice del patteggiamento.

Il significato effettivo del termine "*aspettative*" risulta, peraltro, chiaramente desumibile dalle conversazioni interne riportate nell'ordinanza applicativa della misura custodiale nei confronti di Giulia Ligresti (pag. 33 e ss. della ordinanza del Gip di Torino), nelle quali dirigenti e responsabili tecnici lo utilizzano esclusivamente per riferirsi agli obiettivi economici fissati nei piani industriali, ai budget approvati dagli organi sociali, alle politiche di pay-out e alle pressioni – del tutto fisiologiche – dell'azionista e del mercato circa la redditività del gruppo. In quel contesto, le "aspettative" riguardavano l'andamento economico della società e, all'epoca, anche l'imminente operazione di integrazione con Unipol, che generava diffuse attese e incertezze circa il futuro della compagine. Nulla, in tali conversazioni, attiene alla determinazione della riserva sinistri o alla metodologia attuariale. È dunque del tutto plausibile che l'espressione utilizzata dall'istante si collochi in tale orizzonte semantico generale e non abbia alcuna attinenza con i profili tecnici oggetto dell'imputazione, rispetto ai quali ella non aveva né competenze né ruolo.

Assume rilievo, inoltre, la posizione effettivamente ricoperta dall'istante all'interno delle società del gruppo. Pur essendo formalmente Vicepresidente, ella non era titolare di deleghe gestionali né partecipava alla redazione del bilancio, attività riservate agli organi dotati di poteri esecutivi e alle funzioni tecniche competenti. Tale circostanza, documentalmente attestata e mai contestata, esclude che la ricorrente avesse un ruolo operativo nella formazione dei dati contabili poi rivelatisi erronei e conferma l'assenza di un nesso causale tra la sua posizione societaria e l'errore giudiziario oggetto del presente procedimento. La sentenza di revisione non le attribuisce alcun ruolo, avendo accertato che l'errore giudiziario è integralmente riconducibile alla consulenza Sammartini e non a dichiarazioni dell'imputata, la quale non disponeva delle competenze necessarie per percepire l'errore tecnico contenuto nell'elaborato accusatorio.

Parimenti irrilevante è la relazione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, talvolta richiamata nelle precedenti ordinanze. Tale documento, redatto anni dopo la sentenza di patteggiamento e con finalità esclusivamente trattamentali, è ontologicamente estraneo al giudizio di riparazione, che deve essere fondato sugli atti disponibili al momento della decisione del 3 settembre 2013. La relazione UEPE non contiene valutazioni tecniche, non incide sulla ricostruzione attuariale, non introduce elementi idonei a orientare il giudice e non può essere utilizzata per inferire consapevolezza o responsabilità che la sentenza di revisione ha definitivamente escluso.

In definitiva, né il pagamento della multa, né le dichiarazioni rese nel 2013, né la relazione UEPE, né alcuna condotta successiva al patteggiamento possono essere valorizzati per attribuire all'imputata un ruolo nella formazione dell'errore giudiziario, come affermato dalle sentenze della Suprema Corte che hanno annullato le precedenti ordinanze. Nessuno di tali elementi ha inciso sulla determinazione della riserva sinistri, sulla rappresentazione del fatto storico o sulla valutazione del giudice del patteggiamento. L'errore è integralmente riconducibile alla consulenza attuariale poi smentita in sede di revisione, e nessun comportamento dell'imputata presenta i caratteri della colpa grave richiesti dall'art. 643 cod. proc. pen. per escludere l'indennizzo.

9. Le precedenti liquidazioni e la necessità di discostarsene

Le precedenti ordinanze di questa Corte d'appello, entrambe successivamente annullate dalla Suprema Corte, avevano determinato l'indennizzo parametrandolo esclusivamente ai giorni di privazione della libertà personale, secondo un criterio tipico dell'ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., fondato su un ristoro giornaliero della detenzione. La prima decisione aveva liquidato euro 16.000, mentre la seconda, adottando il medesimo metodo, aveva elevato l'importo a euro 74.000, calcolando un importo fisso per i 63 giorni di custodia cautelare in carcere e per i 22 giorni di arresti domiciliari. Tale criterio, tuttavia, è stato espressamente ritenuto inidoneo dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della riparazione per errore giudiziario.

La Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 643 c.p.p. richiede una valutazione equitativa complessiva del pregiudizio, che tenga conto non solo della durata dell'eventuale espiazione della pena, ma anche delle «conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna», comprendendo il danno biologico, quello morale e quello esistenziale. È stato altresì precisato che non può applicarsi, in tale ambito, il parametro risultante dal rapporto tra giorni di detenzione e quantum dell'indennizzo previsto per l'ingiusta detenzione, trattandosi di una norma eccezionale, non suscettibile di estensione analogica, e giustificata unicamente dalla natura dell'istituto di cui agli artt. 314 ss. c.p.p., nel quale l'unico dato valutabile è la privazione della libertà personale. La pluralità e complessità dei pregiudizi rilevanti nella prospettiva dell'errore giudiziario – che investono la sfera personale, familiare, psicologica, relazionale e professionale dell'interessato – è strutturalmente incompatibile con un criterio di liquidazione fondato su un mero calcolo aritmetico (Cass., sez. IV, 12 gennaio 2023, n. 16114).

L'annullamento integrale disposto dalla Suprema Corte impone pertanto a questo Collegio di procedere a una nuova e completa valutazione del danno, non circoscritta ai criteri utilizzati nelle precedenti liquidazioni. Le somme di euro 16.000 e di euro 74.000 non costituiscono parametri di riferimento né limiti massimi, essendo state travolte dall'annullamento e risultando fondate su un metodo non pertinente. L'indennizzo deve essere determinato in misura equitativa, tenendo conto dell'intero spettro dei pregiudizi derivanti dall'errore giudiziario, secondo i principi enunciati dalla Corte di cassazione.

Nel caso di Giulia Ligresti, tali considerazioni assumono particolare rilievo. La vicenda ha infatti presentato caratteristiche peculiari che amplificano l'impatto dell'errore giudiziario: la forte esposizione mediatica nazionale, la posizione familiare e professionale dell'interessata, la vulnerabilità psicologica già evidenziata nelle fasi cautelari e successivamente confermata sia dalla consulenza medica acquisita agli atti sia dalle relazioni dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, che hanno documentato uno stato di sofferenza emotiva profonda, connotato da ansia, fragilità e compromissione dell'equilibrio personale. A ciò si aggiunge la condizione di madre di figli in tenera età, che ha reso la privazione della libertà e l'intera vicenda giudiziaria particolarmente gravose, incidendo in modo significativo sulla sfera affettiva e sulla quotidianità familiare. La detenzione, pur temporalmente contenuta, ha avuto effetti profondi e duraturi sulla vita personale, sulla salute, sui rapporti familiari e sulla reputazione dell'imputata, incidendo in modo rilevante sulla sua identità personale e professionale. Tali elementi, considerati unitariamente, collocano la vicenda in una fascia di gravità che impone una valutazione del danno non riducibile al mero calcolo giornaliero della privazione della libertà, ma richiede un ristoro equitativo che rifletta la complessità e l'intensità del pregiudizio subito.

10. La quantificazione dell'indennizzo

Ai fini della determinazione dell'indennizzo spettante all'istante, la Corte ritiene necessario premettere alcuni criteri metodologici che orientano la valutazione del danno nelle sue componenti patrimoniale e non patrimoniale. L'art. 643 cod. proc. pen. attribuisce al giudice un potere di liquidazione equitativa, che deve tener conto dell'intero spettro dei pregiudizi derivanti dall'errore giudiziario, senza possibilità di applicare criteri automatici o parametri aritmetici propri di diversi istituti, quali l'ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. La riparazione per errore giudiziario ha infatti natura indennitaria e richiede una valutazione complessiva delle conseguenze personali, familiari, psicologiche, relazionali e professionali subite dall'interessato, non riducibili alla sola privazione della libertà personale.

In tale prospettiva, la Corte condivide l'osservazione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui non possono essere ricompresi nell'indennizzo i costi sostenuti per il giudizio di revisione né le spese di difesa relative al procedimento conclusosi con la sentenza di patteggiamento, trattandosi di esborsi non riconducibili in via immediata e diretta alla condanna, ma funzionali alla rimozione dell'errore giudiziario. Parimenti non possono essere accolte le voci patrimoniali fondate su redditi futuri meramente eventuali o su carriere ipotetiche, prive del necessario grado di probabilità e incompatibili con la natura indennitaria dell'istituto. Il danno patrimoniale è dunque riconoscibile nei soli limiti del pregiudizio certo e direttamente collegato all'errore.

Le restanti deduzioni dell'Avvocatura non possono invece essere condivise. In particolare, non è possibile procedere a una riduzione dell'indennizzo in applicazione dei principi di autoresponsabilità o dell'art. 1227 cod. civ., poiché tale riduzione presuppone l'esistenza di un nesso causale tra la condotta dell'istante e l'errore giudiziario, nesso che la Corte ha escluso all'esito dell'analisi condotta secondo i criteri imposti dalla Cassazione. L'errore giudiziario è risultato integralmente riconducibile alla consulenza attuariale rivelatasi erronea, senza che le dichiarazioni rese dall'interessata nel luglio 2013 abbiano avuto incidenza causale sulla rappresentazione del fatto storico accolta nella sentenza di patteggiamento. In assenza di tale nesso, non è possibile valorizzare un concorso colposo dell'istante ai fini della riduzione dell'indennizzo.

Quanto al danno non patrimoniale, la Corte ribadisce che esso non può essere considerato *in re ipsa*, ma deve essere oggetto di una valutazione equitativa che tenga conto delle concrete conseguenze dell'errore giudiziario. Nel caso di specie, assumono rilievo la sofferenza psichica documentata, la compromissione della vita affettiva e relazionale, la risonanza mediatica della vicenda e l'impatto complessivo dell'errore sulla vita dell'istante, elementi che concorrono a delineare un pregiudizio di particolare intensità.

La quantificazione finale dell'indennizzo costituisce pertanto il risultato di una valutazione equitativa integrale, conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e coerente con i criteri condivisi con l'Avvocatura dello Stato nei limiti sopra indicati.

10.1 Il danno patrimoniale

Quanto al danno patrimoniale, può essere riconosciuto esclusivamente il pregiudizio certo e direttamente riconducibile all'errore giudiziario, rappresentato dalla perdita del compenso annuale di **euro 50.000** derivante dalla cessazione dell'incarico di consigliere di amministrazione presso Pirelli S.p.A. È documentalmente provato che l'istante rivestiva tale carica al momento dell'arresto e che le dimissioni, rassegnate il giorno stesso dell'esecuzione della misura cautelare, furono rese necessarie dall'impossibilità di proseguire l'attività in ragione della privazione della libertà personale e della risonanza mediatica della vicenda. Il relativo compenso, già maturante e fondato su un rapporto in

essere, integra dunque un danno patrimoniale certo, immediato e causalmente collegato all'errore giudiziario, pienamente indennizzabile ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen.

Diversamente, non possono essere accolte le ulteriori voci di danno prospettate dalla difesa in termini di perdita di chance lavorativa, sia con riferimento all'ipotizzato rinnovo del mandato per il triennio successivo, sia con riguardo alla stima di un reddito annuo medio di euro 102.000, desunto da dati statistici relativi a soggetti con analogo percorso formativo. Si tratta di pregiudizi meramente eventuali, privi di un sufficiente grado di probabilità logica e non sorretti da elementi concreti idonei a dimostrare che l'istante avrebbe effettivamente percepito tali redditi in assenza dell'errore giudiziario. Nel giudizio di riparazione ex art. 643 cod. proc. pen., che non ha natura risarcitoria ma indennitaria, sono indennizzabili soltanto i danni patrimoniali certi e direttamente derivanti dall'errore, mentre restano estranee al perimetro applicativo della norma le proiezioni ipotetiche sull'evoluzione della carriera professionale o sulle potenzialità reddituali future dell'istante. Le somme richieste a tale titolo devono pertanto essere rigettate.

10.2 Il danno non patrimoniale

Quanto al danno non patrimoniale, la Corte condivide il principio, richiamato dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui esso non può essere considerato *in re ipsa*, ma richiede una valutazione concreta e individualizzata delle conseguenze dell'errore giudiziario. Nel caso di specie, la sofferenza psichica documentata, la compromissione della vita affettiva e relazionale, la risonanza mediatica della vicenda e l'impatto complessivo dell'errore sulla vita dell'istante delineano un pregiudizio reale, serio e meritevole di tutela, che ha inciso in modo significativo sulla sua sfera personale e sulla percezione sociale della sua figura.

Le argomentazioni della difesa, che fanno leva sulle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e sul metodo ricostruttivo adottato dal Tribunale di Sulmona, non possono essere integralmente condivise. Le Tabelle milanesi, pur costituendo un criterio guida per la liquidazione del danno non patrimoniale e pur essendo state qualificate dalla giurisprudenza di legittimità come regole integratrici dell'equità, sono concepite per la quantificazione del danno alla salute e presuppongono un accertamento medico-legale del grado di invalidità permanente. Esse non prevedono, né direttamente né in via analogica, la scomposizione della vita dell'individuo in aree funzionali o sub-aree, né la ripartizione aritmetica del valore tabellare massimo in quote fisse, come proposto dalla difesa.

Nel giudizio di riparazione per errore giudiziario, il danno non patrimoniale ha natura diversa rispetto al danno biologico: esso attiene alla sofferenza morale, al turbamento psichico, alla compromissione della vita relazionale e professionale, e non può essere ricondotto a un grado di invalidità permanente suscettibile di valutazione medico-legale. Le Tabelle possono pertanto essere utilizzate solo in via orientativa, quale parametro di riferimento per una valutazione equitativa complessiva, ma non possono essere applicate in modo meccanico o matematico, né possono condurre a liquidazioni che trasformino l'indennizzo ex art. 643 cod. proc. pen. in un risarcimento integrale del danno esistenziale.

Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, la Corte ritiene necessario procedere a una valutazione equitativa complessiva, che tenga conto delle diverse dimensioni del pregiudizio subito dall'istante, senza tuttavia scomporre il danno in autonome voci risarcitorie, atteso che il rimedio di cui all'art. 643 cod. proc. pen. ha natura indennitaria e non consente una ricostruzione analitica di tipo civilistico. Le diverse componenti del pregiudizio – affettiva, relazionale, psicologica,

reputazionale – costituiscono pertanto elementi valutativi che concorrono unitariamente alla determinazione dell'indennizzo.

In primo luogo, assume rilievo la compromissione della sfera affettiva e relazionale. La custodia cautelare ha inciso in modo significativo sulla possibilità dell'istante di mantenere rapporti familiari ordinari, determinando un isolamento forzato e una frattura nelle relazioni più strette, come emerge dalle certificazioni mediche prodotte, che descrivono vissuti di angoscia, tendenza all'isolamento, difficoltà nella ripresa dei rapporti con l'esterno e ricordi intrusivi legati all'esperienza detentiva. Tali elementi attestano un pregiudizio di natura esistenziale di particolare intensità.

Rileva, inoltre, il clamore mediatico che ha accompagnato la vicenda giudiziaria. La risonanza pubblica dell'arresto e della condanna, amplificata dalla notorietà del contesto economico e familiare, ha determinato un'esposizione mediatica considerevole, idonea a generare un ulteriore aggravamento della sofferenza morale.

Quanto al profilo psicologico, le certificazioni mediche in atti descrivono un quadro compatibile con un danno di natura biologica in senso lato, caratterizzato da ansia, insonnia, vissuti depressivi, ricordi intrusivi e angoscia per il futuro. Pur non essendo configurabile un danno biologico permanente suscettibile di valutazione medico-legale ai sensi delle Tabelle di Milano, tali elementi attestano una sofferenza psichica concreta e documentata, che deve essere adeguatamente valorizzata nella liquidazione equitativa.

La natura indennitaria dell'istituto impone tuttavia che la liquidazione avvenga secondo criteri di equilibrio e proporzione, valorizzando l'effettiva incidenza dell'errore giudiziario sulla vita dell'interessata e tenendo conto della durata e delle modalità della misura cautelare, che pur essendo state vissute in condizione di particolare sofferenza personale, hanno avuto una estensione temporale complessivamente contenuta e si sono articolate per una parte del periodo, anche in regime domiciliare, con un'intensità coercitiva diversa rispetto alla custodia in carcere. Tali elementi considerati nella loro dimensione oggettiva, non attenuano la rilevanza del pregiudizio subito, ma costituiscono fattori che l'equità impone di ponderare nella determinazione dell'indennizzo.

L'equità, quale criterio guida imposto dall'art. 643 cod. proc. pen., non consente automatismi né parametri tabellari, ma richiede una valutazione calibrata che assicuri un ristoro adeguato e rispettoso della dignità della persona, senza travalicare i confini propri dell'indennizzo per errore giudiziario.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene equo determinare l'indennizzo per danno non patrimoniale in **euro 45.000,00**, somma che, nel bilanciamento dei molteplici fattori rilevanti, appare idonea a compensare il pregiudizio sofferto, preservando al contempo la coerenza sistematica dell'istituto e i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

11. Le spese di difesa

11.1. Le spese relative ai procedimenti penali pregressi

La richiesta di liquidazione delle spese avanzata dai difensori dell'istante, pari ad oltre euro 600.000, non può essere accolta. Essa si riferisce infatti non già alle spese sostenute nel presente procedimento di riparazione, bensì ai compensi corrisposti per l'assistenza legale prestata nei diversi procedimenti penali che hanno preceduto la revisione: il procedimento concluso con il patteggiamento, quello volto a ottenere la revoca del sequestro preventivo, la fase di esecuzione della sentenza e il procedimento di revisione. Tali esborsi, pur collegati alla vicenda giudiziaria nel suo complesso, non rientrano tra le spese rimborsabili nel giudizio ex art. 643 cod. proc. pen., che consente la liquidazione delle sole

spese relative al procedimento di riparazione, non anche di quelle sostenute nei procedimenti penali pregressi, i quali conservano autonomia strutturale e funzionale.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudizio di riparazione non ha natura risarcitoria e non consente di recuperare i costi delle difese tecniche sostenute nei procedimenti penali conclusi con sentenza poi revocata, salvo che tali spese siano state sostenute esclusivamente per ottenere la revisione e siano strettamente funzionali all'accertamento dell'errore giudiziario. Nel caso di specie, la richiesta ricomprende attività difensive eterogenee, svolte in procedimenti autonomi e con finalità diverse, non riconducibili al perimetro ristretto delle spese necessarie per il presente giudizio.

Per il recupero delle spese sostenute nei procedimenti penali pregressi, la parte interessata avrebbe dovuto proporre un'azione di responsabilità civile nei confronti dello Stato ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di pregiudizi patrimoniali indiretti non riconducibili al ristretto perimetro dell'indennizzo previsto dall'art. 643 cod. proc.

11.2. Le spese relative al procedimento ex art. 643 c.p.p.

Diverso è il discorso per le spese sostenute nel presente procedimento di riparazione, che comprende non solo l'attuale fase camerale, ma anche i tre precedenti giudizi conclusi con annullamento da parte della Corte di cassazione. Tali attività difensive, pur svolte in procedimenti formalmente distinti, sono tutte funzionali all'accertamento dell'errore giudiziario e rientrano pertanto nel perimetro delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen.

La liquidazione deve essere effettuata secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza previsti dal D.M. 55/2014, applicando i parametri tariffari alle fasi effettivamente espletate – fase di studio, fase introduttiva, eventuale fase istruttoria e fase decisoria – e tenendo conto della complessità delle questioni affrontate, della durata pluriennale del giudizio e della necessità di predisporre atti difensivi articolati anche in sede di rinvio.

In particolare, i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per ciascuna fase oscillano, per procedimenti camerali complessi, tra euro 2.000 ed euro 4.000 per la fase di studio e per la fase introduttiva, tra euro 1.500 ed euro 3.000 per l'eventuale fase istruttoria e tra euro 2.000 ed euro 4.000 per la fase decisoria. Considerata la complessità della vicenda, la pluralità dei giudizi di rinvio e la rilevanza delle questioni trattate, appare giustificata una personalizzazione in aumento dei valori medi nei limiti del 100% previsti dal decreto.

Applicando tali criteri, le spese di difesa relative al presente procedimento vengono equitativamente liquidate in complessivi **euro 30.000**, somma che rappresenta il risultato della sommatoria delle singole fasi tariffarie, come personalizzate in ragione della complessità della vicenda, e che appare congrua, proporzionata e conforme ai parametri normativi applicabili, oltre che coerente con la natura indennitaria del presente giudizio.

12. La regolamentazione delle spese nel giudizio di legittimità

Quanto alla regolamentazione delle spese, si osserva che la Corte di cassazione, con sentenza n. 38296 del 28 ottobre 2025, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello, demandando espressamente al giudice del rinvio anche la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. In conformità a tale pronuncia e tenuto conto dell'esito del presente procedimento, definito con l'accoglimento della domanda di riparazione ex art. 643 c.p.p., occorre pertanto provvedere alla regolamentazione delle spese tra le parti.

Il Collegio ritiene di disporre la compensazione integrale. La natura del giudizio di riparazione ex art. 643 c.p.p., strutturato in forma camerale e caratterizzato da un contraddittorio non necessariamente contenzioso, consente infatti di derogare al criterio della soccombenza quando ricorrano ragioni oggettive che giustifichino una diversa regolamentazione. Nel caso di specie, la complessità della vicenda processuale, il susseguirsi di annullamenti con rinvio e la necessità di ricostruire un quadro probatorio e valutativo stratificato nel tempo costituiscono elementi idonei a giustificare la compensazione delle spese tra le parti, non emergendo profili di colpa processuale o condotte dilatorie imputabili né all'Amministrazione né alla parte privata.

Per le medesime ragioni devono essere compensate anche le spese sostenute nel giudizio di legittimità conclusosi con l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La pluralità delle questioni affrontate, la complessità dei profili giuridici esaminati dalla Suprema Corte e la natura non meramente rescindente della pronuncia giustificano una regolamentazione equitativa delle spese, conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di procedimenti camerali e di riparazione per errore giudiziario.

P.Q.M.

visti gli artt. 643 e 646 cod. proc. pen.,

ACCOGLIE

la domanda di riparazione dell'errore giudiziario proposta da Giulia Maria LIGRESTI e per l'effetto

CONDANNA

lo Stato a corrispondere a Giulia Maria LIGRESTI, a titolo di indennizzo per l'errore giudiziario, la somma complessiva di **euro 95.000,00** (novantacinquemila/00), di oltre agli interessi legali dalla data del presente provvedimento al saldo.

LIQUIDA

ai difensori dell'interessata i compensi professionali nella misura complessiva di euro 30.000,00, ai sensi dell'art. 646 cod. proc. pen. e del D.M. 55/2014;

COMPENSA

integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e quelle relative al giudizio di legittimità definito con sentenza della Corte di cassazione n. 38296 del 28 ottobre 2025.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, lì 25 febbraio 2026

I Consiglieri

Dott.ssa Stefania Pigozzi

Dott. Marco Di Mauro – est.

Stefania Pigozzi
Marco Di Mauro

Il Presidente

Dott.ssa Laura Cairati

L. Cairati



